



Delibera n. 63: CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE A.S. 2019-20

Il presente documento:

- è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all' O.M. n. 11 del 16.05.2020 e dell'O.M. n. 10 del 16.05.20, in particolare degli art. 3 commi 1-2-3 e 10 e dell'allegato A, tenuto conto della nota del Ministero Istruzione n. prot. 8464 del 28.05.2020 e delle delibere nn. 61 e 62 del Collegio docenti del 29.05.2020;
- integra e rettifica, limitatamente all'a.s. 2019/20 e alle parti non compatibili con il dettato delle OO.MM. sopra richiamate, il paragrafo 1.7: "Valutazione degli apprendimenti" della sezione "L'offerta formativa" del PTOF 2019/22, pagg. 71-80,
- modifica e integra il paragrafo 8.3 del documento "Didattica a distanza: linee guida", approvato dal Collegio docenti il 30.04.2020.

In sede di scrutinio finale si applicano i criteri di seguito formalizzati.

Classi dalla 1^a alla 4^a di tutti indirizzi

- "Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi" (OM. n°10/2020, art. 4, comma 2).
- Tutti gli alunni, di norma, sono ammessi alla classe successiva, in deroga alle disposizioni di cui al DPR. n. 122/2009, art. 4, commi 5 e 6 e art. 14, comma 7 (OM. n°10/2020, art. 4, comma 3).
- Nel *verbale dello scrutinio finale* "sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative ad una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale (OM. n°10/2020, art. 4, comma 4).
- Considerato che l'O.M. n. 11/2020 nulla prevede né conseguentemente dispone in ordine all'impiego, in sede di attribuzione della valutazione finale, della voce "insufficienti elementi di giudizio (IEG)":
 - nel caso in cui uno studente, a conclusione del 1^a o del 2^a anno, presenti elementi di valutazione in numero non congruo in una o più discipline, oppure non sia disponibile alcun elemento di valutazione, è possibile, in sede di scrutinio finale, impiegare la voce "insufficienti elementi di giudizio" (IEG).
 - nel caso in cui uno studente, a conclusione del 3^a o del 4^a anno, presenti elementi di valutazione in numero non congruo in una o più discipline, il/i docente/i formula/no comunque, in sede di scrutinio, una motivata proposta di voto, sulla base della quale il consiglio di classe provvede successivamente all'attribuzione del voto decimale; nel caso, invece, di assoluta assenza di elementi di valutazione, anche solo formativa, relativi al periodo di didattica a distanza, e di valutazioni sommative relative al periodo di attività didattica in presenza mancanti o in numero insufficiente, il consiglio di classe, in sede di scrutinio, provvede comunque all'attribuzione di voto decimale pari a 3 (tre); anche in questo caso resta ferma la possibilità, per il consiglio di



classe, di rivalutare motivatamente, in sede di scrutinio dell'a.s. 2020/21, il credito scolastico attribuito al termine dell'a.s. precedente.

- E' consentito non ammettere uno studente alla classe successiva solamente nel caso in cui "i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico" o per effetto dell'esclusione dagli scrutini a causa di provvedimenti disciplinari assunti in base allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, che determinano l'assegnazione di una valutazione insufficiente nel comportamento. Ogni mancata ammissione alla classe successiva deve essere deliberata con motivazione espressa dal consiglio di classe all'unanimità (OM. n°10/2020, art. 4, commi 6 e 7).

E' dunque possibile non ammettere alla classe successiva soltanto nei seguenti casi:

- allievi che già nel periodo 12 settembre – 22 febbraio (didattica in presenza) abbiano totalizzato un monte ore assenze pari o superiore al 25% del monte ore erogato e che, allo stesso tempo, nel periodo successivo al 22 febbraio (didattica a distanza), per motivazioni diverse dall'indisponibilità di dispositivi e/o di adeguata connessione di rete, abbiano fatto registrare "mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche";
- allievi con voto di condotta inferiore a 6 (sei) (sono richiamate espressamente, di seguito, le precise condizioni stabilite dal PTOF vigente per l'attribuzione di voto di condotta insufficiente: *"le valutazioni insufficienti vengono attribuite solo qualora sussistano le condizioni fissate dal DPR n. 122/2009, art. 7, ovvero nel caso in cui allo studente sia stata irrogata una sanzione disciplinare a motivo della responsabilità dei comportamenti descritti nel DPR n.249/1998 e successive modificazioni, art. 4 cc. 9 e 9 bis ("reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana" o tali da determinare "pericolo per l'incolumità delle persone"), e che violino i doveri di cui al medesimo DPR, art. 3 cc. 1, 2 e 5).*
- "Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (...) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento" (O.M. n. 11, art. 4 comma 4); allo stesso modo si procede nel caso di studenti delle classi 1^a e 2^a cui sia stato attribuito "IEG" in una o più discipline; il piano di apprendimento individualizzato può prevedere sia le attività da realizzare nel contesto dell'attività ordinaria all'inizio dell'a.s. 2020/21 (O.M. n. 11, art. 6 comma 3), sia le attività, propedeutiche alle precedenti, che lo studente può e/o deve svolgere autonomamente entro il 1° settembre 2020.
- Il piano di apprendimento individualizzato, che va allegato al documento di valutazione finale, è predisposto telematicamente attraverso le funzioni del registro elettronico, per la parte di competenza di ciascun docente, prima dell'inizio delle operazioni valutative conclusive, ed è approvato e adottato nel corso dello scrutinio finale.
- Prima delle operazioni di scrutinio i docenti "aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli



strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria” (O.M. n. 11/2020, art. 2 comma 1), secondo i criteri di cui al documento “Didattica a distanza: linee guida”, par. 7, e formalizzano tale rimodulazione nel contesto della relazione finale, da depositare agli atti entro la data fissata per lo scrutinio finale; il consiglio di classe, sulla base dei contenuti delle relazioni finali dei docenti e dei piani di apprendimento individualizzato, redige, per la classe, un “piano di integrazione degli apprendimenti”, in cui individua “i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento” (O.M. n. 11/2020, art. 2 comma 1).

- Il piano di integrazione degli apprendimenti è redatto per ciascuna delle classi secondo le modalità stabilite dal collegio docenti e depositato agli atti entro il 30 giugno; le attività previste da tale piano, nonché dai piani di apprendimento individualizzato, “costituiscono attività ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre”; “integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021” (O.M. n. 11/2020, art. 6 c. 3 e 4), sulla base delle determinazioni che saranno adottate dal collegio docenti dopo la definizione del quadro normativo che stabilirà condizioni e modalità di erogazione delle attività didattiche nell’a.s. 2020/21.

Classi 5^a di tutti gli indirizzi

- In sede di scrutinio finale i consigli delle classi 5^a ammettono a sostenere l’esame in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso (...) anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2” del D.Lgs. n. 62/2017, dunque anche in presenza di voti inferiori a 6 (sei), di frequenza inferiore a “tre quarti del monte ore annuale personalizzato” e di assenza delle condizioni prescritte per quanto concerne l’alternanza scuola lavoro, ora PCTO, e le prove INVALSI (O.M. n. 10/2020, art. 3 comma 1 lett. a).
- Considerato che l’O.M. n. 10/2020 nulla prevede né conseguentemente dispone in ordine all’impiego, in sede di attribuzione della valutazione finale, della voce “insufficienti elementi di giudizio (IEG)”: nel caso in cui uno studente presenti elementi di valutazione in numero non congruo in una o più discipline, il/i docente/i formula/no comunque, in sede di scrutinio, una motivata proposta di voto, sulla base della quale il consiglio di classe provvede successivamente all’attribuzione del voto decimale; nel caso, invece, di assoluta assenza di elementi di valutazione, anche solo formativa, relativi al periodo di didattica a distanza, e di valutazioni sommative relative al periodo di attività didattica in presenza mancanti o in numero insufficiente, il consiglio di classe, in sede di scrutinio, considerato che l’O.M. n. 10/2020 dispone di fatto e comunque l’ammissione all’esame di Stato di tutti i candidati (art. 3 comma 1), con la sola eccezione di quanto stabilito all’art. 3 comma 3, provvede comunque all’attribuzione di voto decimale pari a 3 (tre).
- E’ fatta salva la possibilità “di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti” (O.M. n. 10/2020, art. 3 comma 3), ovvero in caso di attribuzione di voto di condotta insufficiente (sono richiamate espressamente, di seguito, le precise condizioni stabilite dal PTOF vigente per l’attribuzione di voto di condotta insufficiente: *“le valutazioni insufficienti vengono attribuite solo qualora sussistano le condizioni fissate dal*



DPR n. 122/2009, art. 7, ovvero nel caso in cui allo studente sia stata irrogata una sanzione disciplinare a motivo della responsabilità dei comportamenti descritti nel DPR n.249/1998 e successive modificazioni, art. 4 cc. 9 e 9 bis (“reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana” o tali da determinare “pericolo per l'incolumità delle persone”), e che violino i doveri di cui al medesimo DPR, art. 3 cc. 1, 2 e 5).

- E' dunque possibile non ammettere uno studente all'esame solo nel caso di motivata attribuzione di voto di condotta inferiore a 6 (sei).

Formulazione delle proposte di voto

Le **proposte di voto** devono essere formulate nel rispetto dei criteri generali e particolari stabiliti nel PTOF 2019-22, sez. “L'offerta formativa”, cap. 1.7: Valutazione degli apprendimenti, pagg. 71-80, integrati, per quanto concerne il periodo 22 febbraio – 8 giugno, caratterizzato dal ricorso esclusivo all'attività didattica a distanza, da quelli contenuti nel documento “Didattica a distanza: linee guida”, par. 8.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Classi 3^a e 4^a

- Preso atto che l'O.M. n. 11/2020 dispone, al termine dell'a.s. 2019/20, l'ammissione degli studenti alla classe successiva anche in caso di valutazioni inferiori a 6 (sei), nell'ambito delle operazioni di scrutinio, “nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e quarto anno, è attribuito un credito pari a 6”; in caso di media uguale o superiore a 6, invece, ci si attiene alla Tab. A allegata al D.Lgs n. 62/2017, adottata ordinariamente a partire dalle operazioni relative all'a.s. 2018/19.

Si riporta di seguito, per comodità, la Tab. A allegata al D.Lgs n. 62/2017, integrata con quanto previsto dall'O.M. n. 11/2020, art. 4 comma 4:

MEDIA VOTI	Fasce di credito	
	Classe 3 ^a	Classe 4 ^a
	Punti	Punti
M < 6	6	6
M=6	7-8	8-9
6 < M ≤ 7	8-9	9-10
7 < M ≤ 8	9-10	10-11
8 < M ≤ 9	10-11	11-12
9 < M ≤ 10	11-12	12-13

- Nel caso di attribuzione di credito scolastico pari a 6 per effetto di media voti inferiore a 6 (sei), è fatta salva la possibilità, in sede di scrutinio finale dell'a.s. 2020-21, di procedere all'integrazione del credito scolastico assegnato al termine dell'a.s. 2019-20, tale possibilità “è comunque



consentita (...) per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti" (O.M. n. 11/2020, art. 4, comma 4).

Classi 5^a

- Limitatamente all'anno scolastico 2019-20 "il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta" (O.M. n. 10/2020, art. 10 comma 1).
- Per effetto di quanto sopra il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, "provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta" (O.M. n. 10/2020, art. 10 comma 2), sulla base delle tabelle A e B di cui all'Allegato A all' O.M. n. 10/2020; la conversione del credito sarà preventivamente effettuata per tutte le classi 5^a, negli atti, anche telematici, che istruiscono lo scrutinio, dal gestore del registro elettronico. Di seguito si riporta una tabella che sintetizza le succitate tabelle A e B.

Classe 3 ^a		Classe 4 ^a	
Credito attribuito ai sensi dell'All. A al D.Lgs. n. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe 3 ^a	Credito attribuito ai sensi dell'All. A al D.Lgs. n. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe 3 ^a
7	11	8	12
8	12	9	14
9	14	10	15
10	15	11	17
11	17	12	18
12	18	13	20

- Il credito relativo alla classe 5^a è attribuito sulla base della Tabella C di cui all'Allegato A all' O.M. n. 10/2020, che di seguito si riporta:

MEDIA VOTI	Fasce di credito
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

- Qualora un candidato interno non disponga del credito scolastico relativo alla classe 3^a o alla classe 4^a o a entrambe, il consiglio di classe provvede ad attribuire il credito mancante "in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato" (O.M. n. 10/2020, art. 10 comma 7 lett. c), sulla base della Tabella D di cui all'Allegato A all' O.M. n. 10/2020, che di seguito si riporta:

	LICEO STATALE VERONICA GAMBARA LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 - 030 3778049 Fax 0303776455	
---	---	---

MEDIA VOTI	Fasce di credito	
	Classe 3 [^]	Classe 4 [^]
	Punti	Punti
M < 6	-	-
M=6	11-12	12-13
6< M ≤7	13-14	14-15
7< M ≤8	15-16	16-17
8< M ≤9	16-17	18-19
9< M ≤10	17-18	19-20

Criteri per l'attribuzione del credito validi per tutte le classi

- Mantengono validità generale i criteri previsti dal PTOF 2019/22, sez. "L'offerta formativa", cap. 1.7-Valutazione degli apprendimenti, par. "Criteri per l'attribuzione del credito scolastico", pag. 78., che per comodità di seguito si trascrivono, con marginali rettifiche formali:

Nelle classi III, IV e V, in funzione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio, in sede di scrutinio finale e di integrazione dello scrutinio finale, dopo aver effettuato l'assegnazione dei voti in tutte le discipline e del voto di condotta, il consiglio di classe procede ad attribuire il credito scolastico a ogni studente. Il punteggio assegnato viene comunicato nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

Il punteggio è assegnato secondo le seguenti modalità:

- determinazione della banda di oscillazione del punteggio sulla base della media dei voti riportati in ciascuna disciplina e nel comportamento (voto di condotta);**
- definizione del punteggio da attribuire, entro la fascia di collocazione, sulla base della valutazione dei seguenti elementi:**
 - assiduità della frequenza scolastica,
 - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, inclusi i ruoli di rappresentanza negli organi collegiali,
 - interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate o promosse dall'Istituto, incluse quelle di alternanza scuola lavoro,
 - giudizi formulati in ordine a interesse e profitto dal docente di IRC o dell'attività alternativa a IRC, per gli studenti che se ne avvalgono,
 - esperienze formative realizzate in contesti diversi da quello scolastico (ex "crediti formativi"): acquisiti mediante la partecipazione ad attività, coerenti con l'indirizzo di studio seguito dallo studente, organizzate e gestite da soggetti esterni alla scuola.
- Particolare peso va attribuito agli elementi valutativi disponibili relativi al periodo caratterizzato da attività didattica a distanza, preponderante nel 2^a periodo didattico.

Deliberato dal Collegio docenti il 29.05.2020